

Bruxelles, 19 giugno 2025
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0169 (NLE)**

**10579/25
ADD 1**

**PI 129
AGRI 291**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	19 giugno 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 318 annex
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Assemblea dell'Unione particolare di Lisbona

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 318 annex.

All.: COM(2025) 318 annex



Bruxelles, 19.6.2025
COM(2025) 318 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Assemblea
dell'Unione particolare di Lisbona**

ALLEGATO

MODIFICHE PROPOSTE

del

regolamento di esecuzione comune a norma dell'accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine e dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

in base alle raccomandazioni del gruppo di lavoro dell'OMPI per lo sviluppo del sistema di Lisbona in vista dell'adozione da parte dell'Unione di Lisbona nel quadro delle assemblee generali dell'OMPI del 2025.

1) Nell'intestazione, l'espressione "entrato in vigore l'8 dicembre 2021" è sostituita da "entrato in vigore il 1° luglio 2026".

2) Alla regola 1, paragrafo 1, (Espressioni abbreviate) il punto vi) è sostituito dal seguente:

""modulo ufficiale": un modulo redatto dall'Ufficio internazionale o un'interfaccia elettronica messa a disposizione dall'Ufficio internazionale sul sito web dell'organizzazione;"

3) La regola 8, paragrafo 9, (Modifica dell'importo delle tasse) è sostituita dalla seguente:

"a) Se l'importo delle tasse dovute per una domanda di cui alla regola 5, paragrafo 2, lettera c), è modificato tra la data di deposito della domanda e la data del pagamento, si applica la tassa valida alla prima data.

b) Se l'importo delle tasse dovute per una domanda di inserimento di una modifica di cui alla regola 15, paragrafo 2, lettera a), è modificato tra la data di deposito della domanda e la data del pagamento, si applica la tassa valida alla prima data.

c) Se l'importo delle tasse dovute in relazione a una modifica o come tassa individuale, nel caso di cui alla regola 7, paragrafo 4, lettere a) e d), è modificato tra la data di entrata in vigore dell'atto di Ginevra per quanto riguarda uno Stato parte dell'atto del 1967 e la data del pagamento, si applica la tassa valida alla prima data.

d) In caso di modifica dell'importo di tasse diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), si applica l'importo valido alla data in cui la tassa è stata ricevuta dall'Ufficio internazionale."

4) Alla regola 15, paragrafo 1, (Modifiche autorizzate) sono aggiunti i punti seguenti:

"vii) una modifica relativa alla denominazione di origine o all'indicazione geografica;

viii) una modifica relativa a un prodotto o a prodotti cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica;

ix) una modifica relativa alle indicazioni di cui alla regola 5, paragrafo 3, lettera a), o alle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), punto vi).".

5) Alla regola 15 è aggiunto il nuovo paragrafo 5 seguente:

"5. a) Se la modifica riguarda la denominazione di origine o l'indicazione geografica o il prodotto o i prodotti cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica, l'autorità competente di una parte contraente ha il diritto di dichiarare di non poter garantire la protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica a causa della modifica. Tale autorità competente trasmette la dichiarazione all'Ufficio internazionale entro un anno dalla data di ricevimento della notifica della modifica da parte dell'Ufficio internazionale. Le regole da 9 a 12 si applicano mutatis mutandis.

b) Se la modifica riguarda le indicazioni di cui alla regola 5, paragrafo 3, lettera a), l'autorità competente di una parte contraente che ha effettuato la notifica a norma della regola 5, paragrafo 3, ha il diritto di dichiarare di non poter garantire la protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica a causa della modifica. Tale autorità competente trasmette la dichiarazione all'Ufficio internazionale entro un anno dalla data di ricevimento della notifica della modifica da parte dell'Ufficio internazionale. Le regole da 9 a 12 si applicano mutatis mutandis."

Alla regola 18, paragrafo 4, la prima frase (Applicazione delle regole da 9 a 12) è sostituita dalla seguente:

"Se la rettifica di un errore riguarda la denominazione di origine o l'indicazione geografica o il prodotto o i prodotti cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica, l'autorità competente di una parte contraente ha il diritto di dichiarare di non poter garantire la protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica a causa della rettifica."